

REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

PALERMO - LUNEDÌ 7 MAGGIO 2001 - N. 21

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA

Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto **solo a scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : [Avv. Michele Arcadipane](#)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 maggio 2001, n. 6.

[Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001](#)

pag. 1

SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGE 30 aprile 2001, n. 5.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 maggio 2001, n. 6.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
Risultati differenziali

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2001 resta determinato in termini di competenza in lire 463,475 miliardi e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato in termini di competenza in lire 1.000 miliardi.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per gli anni 2002 e 2003 è determinato un saldo netto da finanziare ed impiegare rispettivamente pari a lire 131,475 miliardi e a lire 705,603 miliardi ed un livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 2002 pari a lire 800 miliardi.
3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.
4. In relazione all'assegnazione a favore della Regione, disposta dall'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da corrispondere in quindici annualità costanti di lire 21 miliardi a decorrere dall'anno 2001, corrispondente ad un capitale mutuabile di almeno 200 miliardi di lire, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per l'anno 2001, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione del relativo credito. L'entrata derivante dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma, prevista per l'anno 2001 in lire 200 miliardi, è vincolata al finanziamento di interventi diretti a:
 - a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese per lire 66,6 miliardi;
 - b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo per lire 66,7 miliardi;
 - c) sostenere iniziative ed investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi per lire 66,7 miliardi.
5. L'erogazione delle somme di cui al comma 4 è subordinata alla definizione delle operazioni di attualizzazione del limite di impegno assegnato dallo Stato.

Art. 49.

Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata

1. Nell'ambito delle iniziative previste dal POR Sicilia 2000-2006 per la sicurezza e la legalità, è istituito l'Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata quale strumento di garanzia di trasparenza nella gestione di fondi regionali, statali e comunitari, con particolare riferimento ai fondi di cui alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. L'Osservatorio è organo di consulenza della Presidenza della Regione e degli enti locali territoriali anche per la gestione dei fondi strutturali comunitari relativi ai cofinanziamenti in Sicilia; contribuisce, altresì, ad incrementare lo studio dei problemi concernenti il fenomeno della criminalità organizzata, nei suoi aspetti regionali, nazionali ed internazionali. L'Osservatorio può stipulare una convenzione con l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa anche per ubicare la sede centrale dell'Osservatorio presso lo stesso istituto. L'Osservatorio può altresì articolarsi in sedi distaccate.
2. Il Consiglio di Presidenza dell'Osservatorio è costituito:
 - a) dal Presidente dell'Istituto di scienze criminali di Siracusa;
 - b) da quattro membri scelti tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di scienze criminali di Siracusa;
 - c) dal responsabile delle relazioni esterne dell'Istituto;
 - d) da altri due membri di nomina, rispettivamente del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione siciliana.
3. La carica di membro del consiglio di presidenza dell'Osservatorio è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e con le altre cariche elettive presso gli enti locali territoriali.
4. I componenti del Consiglio di Presidenza dell'Osservatorio nonché il personale addetto all'attività dell'Osservatorio o che collabora o svolge attività per esso sono tenuti al segreto sui fatti e documenti per i quali il consiglio di Presidenza stabilisca che non debbano essere divulgati.
5. Nel quadro delle finalità di cui al comma 1 l'Osservatorio svolge, oltre alle attività promosse dal Consiglio di Presidenza, quella di raccolta e analisi degli studi giuridici e delle ricerche di carattere informativo prodotte da enti ed organismi nazionali ed internazionali interessati al fenomeno sulla criminalità organizzata, anche al fine di incentivare la collaborazione tra l'autorità giudiziaria e l'autorità politico-amministrativa.
6. L'Osservatorio produce un rapporto riepilogativo delle attività svolte nel corso dell'anno che è inviato, oltre che al Presidente della Regione siciliana, alla Commissione dell'Assemblea regionale siciliana di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, ai Ministeri della giustizia, dell'Interno, degli Affari esteri, nonché ad ogni altra istituzione che si ritiene utile informare sull'attività dell'Osservatorio.
7. Il Consiglio di Presidenza dell'Osservatorio, entro novanta giorni dall'istituzione dell'Osservatorio stesso, disciplina l'attività del medesimo con apposito regolamento.
8. Per la costituzione dell'Osservatorio è autorizzata per l'anno finanziario 2001 la spesa di lire 2000 milioni.
9. Per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio è autorizzata l'erogazione di un contributo annuo di lire 800 milioni a decorrere dall'anno 2002.